

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. TASSONE Stefania - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxxx/2020 R.G. proposto da:

A.A.

- ricorrente -

contro

CESSIONARIA S.p.A.

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. xxx/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere Dott.ssa Stefania Tassone.

Svolgimento del processo

CHE:

1. Con atto di citazione introduttivo la **BANCA** conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vibo Valentia **A.A.** e **B.B.**, allegando: a) di essere creditrice di **B.B.**, in qualità di fideiussore della società **SOCIETA' C.C. s.a.s & C. di D.D.**, in base ad uno scoperto di conto corrente che successivamente aveva dato luogo all'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 42.090,83; b) che con atto notaio **E.E.** del 28 gennaio 2003 **B.B.** aveva venduto a **A.A.** il diritto di comproprietà in ragione di un mezzo di un bene immobile, distinto in NCEU del Comune di Vibo Valentia al foglio (Omissis), part. (Omissis), sub. xx; c) che con tale atto la convenuta aveva disposto del proprio unico bene di proprietà; d) che il contratto era da considerarsi simulato in quanto venditrice ed acquirente erano cognati, nell'atto le parti si erano date reciprocamente atto dell'avvenuto pagamento del prezzo, la venditrice aveva rinunciato all'ipoteca legale ed inoltre aveva una consistente situazione debitoria per cui aveva interesse a porre in essere una vendita fittizia; e) che in subordine sussisteva simulazione relativa ed in via ancor più gradata l'atto era da considerarsi a titolo gratuito quale donazione indiretta o oneroso e suscettibile di revocazione ordinaria.

Si costituiva resistendo **A.A.**, mentre **B.B.** rimaneva contumace.

Con sentenza del 24 novembre 2014 il Tribunale di Vibo Valentia, rigettate le domande attoree di simulazione assoluta e relativa, accoglieva l'azione revocatoria ordinaria e per l'effetto dichiarava l'inefficacia nei confronti di **BANCA** dell'atto di compravendita oggetto di causa.

2. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione **A.A.** avanti la Corte d'appello di Catanzaro, notificando l'atto di citazione solo alla **BANCA** e non anche a **B.B.**

Con sentenza n. xxx/2019 pubblicata in data 8 maggio 2019 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata.

3. Avverso tale sentenza **A.A.** propone ricorso in Cassazione sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso la **CESSIONARIA Spa** che ha acquistato pro soluto ed in blocco i crediti di cui la banca era titolare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 ed è quindi divenuta successore a titolo particolare nei diritti di credito di **BANCA**.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

CHE:

1. Con il **PRIMO MOTIVO** il ricorrente deduce violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il **SECONDO** deduce violazione dell'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il **TERZO** deduce violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il **QUARTO** deduce violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il **QUINTO** deduce violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il **SESTO** deduce violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente gli altri motivi.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte nel giudizio in cui sia stata esercitata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente (Cass., 06/03/2020, n. 6390; Cass., 07/11/2011, n. 23068), per cui se il giudizio non è stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse (Cass., 16/07/2003, n. 11150), anche se siano rimaste contumaci nel giudizio a quo (Cass. 18/12/2003, n. 19431; Cass., 15/07/2021, n. 20243).

Nel caso di specie l'appello è stato proposto da **A.A.** nei confronti soltanto della creditrice **BANCA**, mentre avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti di **B.B.**, litisconsorte necessaria che invece è stata pretermessa.

2.1 Né può indurre a diverse conclusioni quanto argomentato dalla controricorrente, in sintesi, in riferimento al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, alla prospettata sostanziale rinuncia dell'odierno ricorrente **A.A.** a svolgere domande nei confronti della **B.B.** ed al fatto che quest'ultima, pur intimata sin dal primo grado di giudizio, non avrebbe proposto appello ed avrebbe fatto acquiescenza al giudicato.

La giurisprudenza di questa Corte costantemente evidenzia che nel giudizio introdotto con azione revocatoria esiste litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente in quanto l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902 c.c., comma 2), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito (Cass., 06/03/2020, n. 6390; Cass., 07/11/2011, n. 23068).

In via del tutto dirimente va quindi rilevato che l'odierno ricorrente **A.A.** ha specifico interesse a far valere la nullità derivante dalla non integrità del contraddittorio in appello, dal momento che l'accoglimento dell'azione revocatoria comporta effetti sia nel patrimonio dell'alienante (la debitrice - venditrice, litisconsorte pretermessa) che in quello dell'acquirente (appunto ricorrente), il quale, per effetto di tale accoglimento, acquista ragioni di credito verso l'alienante, anche a titolo di restituzione del prezzo. Non osta a ciò il fatto che lo stesso ricorrente abbia dato causa alla nullità, non provvedendo a notificare l'atto di appello nei confronti della **B.B.**, atteso che "la regola dettata dall'art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo" (Cass. n. 11315 del 2009; Cass. n. 3855 del 2014; Cass. n. 21381 del 2018; Cass. n. 5815 del 2023).

3. La sentenza di appello è dunque affetta da nullità e va cassata con rinvio per una nuova decisione nel pieno contraddittorio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2023